Comune di Praiano

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 Reg. **Data 26.02.2010**	OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa nella forma dei buoni pasto.	

L'anno duemiladieci il giorno **ventisei del** mese di **febbraio** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

	Presenti	Assenti
AMENDOLA GENNARO - SINDACO -	**SI**	
DI MARTINO GIOVANNI – ASSESSORE	**SI**	
ESPOSITO RAFFAELE – ASSESSORE-		**SI**
RISPOLI FILIPPO – ASSESSORE -	**SI**	
MARINO PASQUALE – ASSESSORE-	**SI**	

Assenti: / ESPOSITO

Partecipa il Segretario comunale signor dott.Vincenzo GALANO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

OGGETTO: BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA. DISCIPLINA.

LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE:

VISTI gli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, che testualmente recitano:

"Art.45 – Mensa.

1. *Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.*
2. *Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.*
3. *Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.*
4. *Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.*
5. *Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.*
6. *In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.*

Art.46 - Buono pasto.

1. *Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.*
2. *I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.*
3. *Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.";*

CONSIDERATO che, sia in relazione all'assetto organizzativo di questo Comune, sia in relazione alle risorse disponibili nonché al limitato numero di dipendenti coinvolti nell'orario di lavoro di cui all'art. 45, comma 2, del C.C.N.L. 14 settembre 2000, non è possibile istituire il servizio di mensa;

RITENUTO pertanto, di dover attribuire, al personale avente diritto, in alternativa al servizio di mensa, un buono pasto nei limiti e con le modalità disciplinati dall'art. 46 del sopracitato C.C.N.L.;

CONSIDERATO che per effetto della disciplina sull'orario di lavoro adottata da questo Comune il personale dipendente è chiamato a rispettare il seguente orario di lavoro:

SETTORE	ORARIO	Lunedì		Martedì		Mercoledì		Giovedì		Venerdì		Sabato	
	Numero dipendenti	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
Amministrativo	Antimeridiano	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00		
	Pomeridiano			15.00	18.00			15.00	18.00				
	Dipendenti	2											
Economico Finanziario e Tributi	Antimeridiano	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00		
	Pomeridiano			15.00	18.00			15.00	18.00				
	Dipendenti	2											
Tecnico	Antimeridiano	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00		
	Pomeridiano			15.00	18.00			15.00	18.00				
	Dipendenti	4											
Socio Assistenziale	Antimeridiano	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00		
	Pomeridiano			15.00	18.00			15.00	18.00				
	Dipendenti	2											
Vigilanza	Antimeridiano	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00	8.00	14.00
	Pomeridiano	14.00	20.00	14.00	20.00	14.00	20.00	14.00	20.00	14.00	20.00	14.00	20.00
	Dipendenti	2											
Manutentivo	Antimeridiano	06.00	12.00	06.00	12.00	06.00	12.00	06.00	12.00	06.00	12.00	06.00	12.00
	Pomeridiano												
	Dipendenti	1											

Che il Comando di Polizia Municipale svolge il medesimo orario anche nella giornata di domenica (8.00 / 14.00 e 14.00/ 20.00);

Che occorre provvedere a seguito delle recenti innovazioni normative disciplinare in maniera più organica, il servizio di fornitura buoni pasto al personale dipendente, al fine di evitare usi impropri, tali da arrecare danni economici all'Ente;

Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione del servizio mensa predisposto dal Responsabile del Personale, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 189 del 24/10/2006 con la quale è stato stabilito in € 18.00 oltre IVA al 4% del buono pasto, con una quota a carico dell'Amministrazione di € 12.00 + Iva detratta di € 1.48 quale ribasso d'asta (12.30%) giusto art. 4 del contratto Rep. 862/2005;

Ritenuto pertanto poter procedere all'approvazione del detto Regolamento;

Visto il C.C.N.L Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il TUEL 267/2000;

A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per l'erogazione del servizio mensa predisposto dal Responsabile del Personale, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2. **DI STABILIRE** che l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto avverrà nel rispetto norme contenute nell'allegato Regolamento, in rapporto all'orario di lavoro dei dipendenti;

3. **DI STABILIRE** che il Regolamento Comunale per l'erogazione del servizio mensa costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutto il personale del Comune di Praiano;

6. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000.

ALL.1

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO

Art.1 – Principi generali

1. Il presente regolamento, parte integrante e sostanziale del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

2. Il Comune di Praiano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa aziendale.

3. Il servizio di mensa viene erogato esclusivamente nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5. Si ha diritto al godimento di un buono pasto secondo le previsioni di cui all'art. 3.

6. Per la fruizione del servizio di mensa è necessario che il lavoratore sia in servizio, e che abbia prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 15.00.

7. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art.2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la concessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia.

Art.3 - Diritto al servizio di mensa

Hanno titolo all'attribuzione dei buoni pasto i dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e con orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possono usufruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario (rientri pomeridiani) superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto.

Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzato o per recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 19, comma 4 del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto.
Le autorizzazioni devono essere preventivamente rilasciate dal Responsabile del Servizio, nel caso di personale non apicale, mentre per i Responsabili di Servizio, eventuali ore di lavoro straordinarie, eccedenti e/o modificative degli orari prestabiliti, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco e/o dal Segretario Comunale.
In casi di prestazioni urgenti e straordinarie del Responsabile del Servizio che determinano il diritto al buono pasto e che non hanno reso possibile la preventiva autorizzazione, devono essere regolarizzate il giorno seguente. Senza detta regolarizzazione il buono pasto non verrà concesso.

Dopo la pausa di cui ai commi precedenti deve essere effettuata una prestazione pari ad almeno un'ora di servizio.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti assunti con contratto di lavoro ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 o con altre forme di contrato previste dalla Legge per i rapporti di lavoro degli Enti Locali, sia che prestino servizio a tempo pieno o parziale, limitatamente ai giorni in cui vengono rispettate le condizioni di cui al presente articolo o che svolgono un orario non inferiore a otto ore complessive nella giornata, oltre la pausa prevista dalla legge.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
Per il Segretario Comunale la presenza in servizio è certificata dal Sindaco.

Art. 4 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo corrispondente ad un primo, un secondo, un contorno frutta e bevanda. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.

2. In prima applicazione del presente regolamento, il valore nominale del buono pasto è fissato nella misura di cui alla Deliberazione di G.C. n° 189 del 24/10/2006. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il buono pasto:
a) deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
b) non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
c) può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
d) è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali ed all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente euro 5,29.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni pasto in sostituzione di quelli smarriti o rubati deve presentare all'Amministrazione copia della

2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 6 – Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione di buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato dell'Area Affari Generali sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge. La consegna viene effettuata nelle mani dei dipendenti. Da parte di un dipendente appositamente designato, tra quelli aventi la qualifica di agente contabile. In allegato ai conteggi dovranno essere riportate le eventuali autorizzazioni derogatorie dell'orario di lavoro secondo le norme di cui all'art. 3 comma 4.

3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono; scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

Art. 7 – Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'art. 3 della L. 314/97 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni relative al servizio mensa, approvate con precedenti atti, e tutte le altre deliberazioni adottate sino ad oggi in materia.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gennaro AMENDOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vincenzo GALANO

Prot. n. 1731 Lì, 03 MAR. 2010

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

- ☐ Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, T.U.E.L. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Galano

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,
è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
è divenuta esecutiva il giorno _____;

- ☐ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano